



COMUNE DI SAN MAURO

CASTELVERDE

REGOLAMENTO

SOGGETTI PORTATORI

DI HANDICAP

Legge 16/86

Il Presente regolamento consta di n. **22** articoli, è stato adottato con atto di C. C. n. 25 del 31.03.1993, pubblicato all'Albo Pretorio il 16.05.1993 per 15 gg. consecutivi, reso legittimo dalla C.P.C. nella seduta del 27.05.1993 con dec. n. 21355/79

AIUTO DOMESTICO

ART. 1

L'accessibilità all'assistenza abitativa deve essere accertata dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. , preposta a formulare le diagnosi funzionali in favore dei soggetti portatori di handicap.

ART.2

Il servizio di aiuto domestico deve essere svolto in favore dei soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali e consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita.

ART. 3

I soggetti devono essere totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non sono in grado di prestare al soggetto un'assistenza adeguata.

ART. 4

L'aiuto domestico si articola nei seguenti servizi:

- Sollevamento dal letto;
- Pulizia personale,
- Aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari;
- Preparazione pasti;
- Disbrigo faccende domestiche,

ART. 5

L'intervento ha un valore terapeutico, per cui l'equipe pluridisciplinare, che ha, preliminarmente, il compito di accertare l'accessibilità a tale prestazione, con periodicità, almeno semestrale, deve verificare se la permanenza del soggetto comporta regressione della disabilità o aggravamento.

ART.6

Il servizio sociale comunale ed in mancanza l'assistenza sociale dell'U. S.L., procede ad una verifica almeno semestrale di valutazione dei risultati complessivi dell'intervento.

ART.7

Il servizio può essere espletato mediante convenzioni con associazioni di volontariato e cooperative iscritte all'albo Reg.le istituito presso l'Ass.to EE.LL.

ART. 8

Per l'espletamento del servizio occorre l'intervento di operatori con qualifiche diverse:

- Assistente Sociale (quale coordinatore sociale)
- Assistenti domiciliari
- Infermieri professionali;
- Autisti;

ART. 9

Il rapporto tra personale e assistiti deve essere,ove possibile, di un assistente domiciliare ogni 2 soggetti gravi.

ART. 10

Ai fini della quantificazione della spesa occorrente, per l'espletamento del servizio occorre prevedere una somma mensile di £.600.000 per ogni operatore e per prestazioni giornaliere di 2 ore.

ART. 11

L'Intervento è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto non superi l'ammontare imponibile in £. 20.000.000. Il predetto limite è aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 20% quando il reddito complessivo,ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo viene determinata nella misura del 50% quando il reddito supera il predetto limite.

SOSTEGNO ECONOMICO

ART.12

l'intervento È rivolto a favore dei soggetti portatori di handicap,gravi ,fisici,psichici o sensoriali,e l'accessibilità a tale tipo d'intervento deve essere accertato dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L.

ART. 13

A tale forma d' intervento può farsi ricorso eccezionalmente e straordinariamente soltanto in presenza di validi ed accertati motivi che dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.

ART.14

La misura del sostegno economico non può eccedere l'ammontare di un terzo dell'indennità di accompagnamento corrisposta dallo Stato.

ART. 15

Per poter beneficiare dell'intervento il limite del reddito del nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto, non deve superare l'ammontare imponibile di £.20.000.000, aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART. 16

L'assegno verrà erogato a rate bimestrali mediante mandato di pagamento intestato ai beneficiari.

ART. 17

Il servizio sociale comunale, deve verificare i risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico, con periodicità semestrale.

ASSISTENZA ABITATIVA

ART. 18

L'assistenza abitativa è erogata dal Comune nelle seguenti forme:

- In favore delle famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata: mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso.
- In favore di famiglie che abbiano in locazione abitazione di privati o di Enti pubblici: pagamento di una quota parte del canone di locazione;
- Attraverso l'assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.

ART.19

Per la concessione del diritto a fruire di tale tipo di intervento del Comune, in caso di insufficienza dei fondi, deve procedere alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri che debbono formare oggetto di atto deliberativo consiliare:

- Livello di gravità dell'handicap, accertato dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L., riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap e in relazione al nucleo familiare naturale o affidatario.
- Disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'ufficio tecnico Comunale:
- Livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.

SERVIZIO DI TRASPORTO

ART.20

I soggetti portatori di handicap, per disposizione dell'equipe pluridisciplinare, possono fruire dei servizi riabilitativi dell'U.S.L o di ogni altro tipo di servizio in favore di tali soggetti organizzati da Enti, Associazioni o Istituti diversi.

ART.21

Il comune erogherà agli Enti, Istituti ed Associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, sulla scorta dei prospetti trimestrali visti dall'U.S.L., la retta di £.12.000 pro die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall'U.S.L., a copertura del servizio di trasporto erogato.

ART.22

In ordine al servizio di trasporto la retta verrà erogata fino a quando il Comune non sarà in grado di organizzare direttamente il servizio che potrà pure dare in convenzione.